



Cod. H20/ND18/P2  
Cod. FF/ac  
Circolare n.146

**Protocollo Generale (Uscita)**  
**cnappcrm - aoo\_generale**  
**Prot.: 0001558**  
**Data: 30/11/2018**

Ai Consigli degli Ordini degli Architetti,  
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori  
**LORO SEDI**

**Oggetto: Centrale per la progettazione delle opere pubbliche.**

Carissimi Presidenti,

facendo seguito alla riunione della Delegazione Consultiva di giovedì 22 novembre u.s. nel corso della quale è stato definito l'ordine del giorno della prossima Conferenza, visto l'inserimento del tema relativo alla "Centrale per la progettazione delle opere pubbliche", si provvede a trasmettere, in allegato:

- il testo dell'articolo contenuto nel provvedimento del Governo
- il testo dell'emendamento
- proposta di emendamento 17.19
- proposta di emendamento 17.20
- il comunicato stampa
- accompagnatoria Comunicato stampa RPT-OICE

al fine di consentire al gruppo di lavoro che si è costituito in Delegazione di predisporre un documento per la discussione della Conferenza.

Con i migliori saluti.

*Il Consigliere Segretario*  
(arch. Fabrizio Pistolesi)

*Il Presidente*  
(arch. Giuseppe Cappochin)

All.:c.s.



entro novanta giorni dalla data di pubblicazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al periodo precedente.

4. L'articolo 37, comma 5, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è sostituito dal seguente:

« 5. In attesa della qualificazione delle stazioni appaltanti ai sensi dell'articolo 38, l'ambito territoriale di riferimento delle centrali di committenza coincide con il territorio provinciale o metropolitano; i comuni non capoluogo di provincia ricorrono alla stazione unica appaltante costituita presso le province e le città metropolitane per gli appalti di lavori pubblici ».

#### Art. 17.

*(Centrale per la progettazione delle opere pubbliche)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2019, è istituita la « Centrale per la progettazione delle opere pubbliche », di seguito denominata « Centrale ».

2. La Centrale opera, in autonomia amministrativa, organizzativa e funzionale, sotto la responsabilità di un coordinatore che ne dirige l'attività e può stipulare convenzioni per il perseguimento delle finalità di cui al presente articolo con i soggetti interessati. È assicurata l'indipendenza delle valutazioni della Centrale nell'esercizio delle funzioni ad essa demandate. Il personale tecnico della Centrale, di cui al comma 4, svolge le attività di progettazione in piena autonomia e con indipendenza di giudizio nelle valutazioni tecniche, anche attivando opportune collaborazioni con gli altri organi dello Stato aventi competenze per le opere di cui trattasi.

3. La Centrale, su richiesta delle amministrazioni centrali e degli enti territoriali interessati, che ad essa possono rivolgersi ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera c), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previa convenzione e senza oneri diretti di prestazioni professionali rese per gli enti territoriali richiedenti, si occupa della pro-

**Art. 16.**

**Art. 17.**

**Art. 17.**

gettazione di opere pubbliche, ai sensi degli articoli 23 e 24 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. La Centrale svolge le seguenti attività:

*a)* progettazione di opere pubbliche e ogni altra prestazione relativa alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, collaudo, nonché, ove richiesta, direzione dei lavori e incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici;

*b)* gestione delle procedure di appalto in tema di progettazione per conto della stazione appaltante interessata;

*c)* predisposizione di modelli di progettazione per opere simili o con elevato grado di uniformità e ripetitività;

*d)* valutazione economica e finanziaria del singolo intervento;

*e)* assistenza tecnica alle amministrazioni coinvolte nel partenariato pubblico-privato.

4. Al fine di consentire lo svolgimento dei compiti previsti dal presente articolo, è autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato, a partire dall'anno 2019, con destinazione alla Centrale, di un massimo di 300 unità di personale, con prevalenza di personale di profilo tecnico per una percentuale almeno pari al 70 per cento, a livello impiegatizio e di quadro, nonché con qualifica dirigenziale nel limite del 5 per cento, oltre al coordinatore, che è nominato per tre anni rinnovabili ed è equiparato a dirigente di prima fascia. Tale personale è assunto, anche in momenti diversi, con procedura selettiva pubblica svolta da una commissione permanente di valutazione, il cui presidente è designato dal Presidente del Consiglio dei ministri, composta da quattro membri designati rispettivamente dai Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti e per gli affari regionali e le autonomie. Le modalità di svolgimento e i criteri per la selezione, improntata a principi di trasparenza, pub-

**Art. 17.**

blicità, imparzialità e valorizzazione della professionalità, sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i predetti Ministri.

5. Per garantire l'immediata operatività negli ambiti di intervento della Centrale, la commissione permanente di valutazione di cui al comma 4, in sede di prima applicazione del presente articolo e limitatamente alle prime 50 unità di personale, può procedere al reclutamento, prescindendo da ogni formalità, attingendo dal personale di ruolo, anche mediante assegnazione temporanea, con il consenso dell'interessato e sulla base di appositi protocolli d'intesa con le amministrazioni pubbliche di cui al comma 3 e per singoli progetti di interesse specifico per le predette amministrazioni.

6. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite misure per coordinare le attività della Centrale con le attività di progettazione svolte dagli organi tecnici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dalla società CONSIP Spa nonché l'organizzazione della Centrale.

7. Tutti gli atti connessi con l'istituzione della Centrale sono esenti da imposte e tasse.

8. Agli oneri connessi all'istituzione, al funzionamento e all'attività della Centrale si provvede ai sensi dell'articolo 15, comma 5.

**Art. 18.**

*(InvestItalia)*

**Art. 18.**

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituita e disciplinata, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, una struttura di missione per il supporto alle attività del Presidente del Consiglio dei ministri relative al coordinamento delle politiche del Governo e dell'indirizzo politico e amministrativo dei ministri in materia di investimenti pubblici e privati e nelle altre materie di cui al comma 2, denominata

## **CENTRALE UNICA DI PROGETTAZIONE: Perché trasformarla in**

### **CENTRALE PER LA PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO DELLE OPERE PUBBLICHE**

- L'Italia è Paese conosciuto in tutto il mondo per l'unicità dei paesaggi e per la storia architettonica caratterizzata da sovrapposizioni fisiche e storiche complesse che sono parte del patrimonio culturale italiano e risorsa economica strategica.
- In un momento storico che ha riconosciuto universalmente l'importanza della qualità degli spazi e delle opere pubbliche per l'evoluzione ed integrazione collettiva, garantita da processi progettuali partecipativi e meritocratici, (quali i concorsi di progettazione) operare tramite progettazione centralizzata e costruzione di modelli ripetitivi sarebbe estremamente dannoso.
- Questo approccio, ignorando le specificità dei luoghi, metterebbe a rischio la conservazione e l'evoluzione dei nostri territori, garanzia dell'identità storica e della cultura collettiva.
- La struttura ipotizzata, sarebbe inoltre inefficiente e antieconomica poiché internalizzare la produzione di progetti e la direzione lavori delle opere pubbliche creerebbe un 'collo di bottiglia', in grado di allungare i tempi di produzione senza migliorare efficienza e semplificazione dei processi. In tale situazione, sarebbe impossibile dare risposte di qualità e tempestive alle prevedibili numerose richieste delle amministrazioni.
- Questa scelta determinerebbe inoltre una perdita di migliaia di posti di lavoro nelle professioni tecniche.
- 
- **Nella consapevolezza che in Italia:**
  - è mancata e purtroppo continua a mancare una strategia nazionale con principi chiari, unitari e olistici in grado di indirizzare e promuovere modalità di intervento strutturali e non straordinarie;
  - al contrario sono state prodotte nel nostro Paese, un insieme di iniziative scollegate, settoriali, non sempre coerenti per le quali si è spesso parlato impropriamente di rigenerazione urbana, certamente non comparabile al quadro delle politiche di livello internazionale,
  - la rigenerazione urbana è entrata nel dibattito pubblico con anni di ritardo rispetto a tanti paesi e molte delle condizioni che hanno concorso al successo del processo di riconversione ecologica di numerose città in Europa e nel mondo sono difficilmente rintracciabili nella realtà del nostro Paese;
- **ed in considerazione del fatto che:**

- - c'è una struttura insediativa territoriale articolata su vari modelli (Poche grandi città, molte città medio-piccole) che necessiterebbe di maggiore integrazione con maggiori dotazioni infrastrutturali per accrescerne l'efficienza e la competitività;
- - L'Italia deve recuperare una competitività come Sistema Paese e la "modernizzazione" del proprio sistema insediativo e territoriale appare elemento primario per migliorare la qualità della vita della popolazione.
- - L'Italia ha un deficit strutturale di efficienza nella Governance territoriale, appesantita da Leggi desuete, scarsa integrazione tra le variegate Competenze Amministrative, Assenza di pianificazioni e programmazioni a medio-lungo raggio che inibisce la progettazione e realizzazione di cambiamenti strutturali.
- **Nella consapevolezza che le opere pubbliche rivestono un ruolo fondamentale per lo sviluppo del Paese proponiamo la creazione di una centrale unica di programmazione e monitoraggio delle opere pubbliche, in quanto il problema che ritarda la loro realizzazione, non è tanto il deficit di strutture progettuali quanto l'assenza di una programmazione strategica che ne permetta un controllo e monitoraggio dei costi- benefici, permetta un agile percorso accessibile a tutte le Amministrazioni per accedere al credito nella coerenza di visioni strategiche a medio lungo raggio.**  
**Occorre infine una struttura unica in modo da ridurre le interferenze di regia pur mantenendo l'autonomia funzionale delle singole Amministrazioni nei percorsi di progettazione, realizzazione e monitoraggio delle opere pubbliche.**

**In coerenza con tali principi si propone il seguente emendamento all'art. 17 della Legge di Bilancio**

# EMENDAMENTO AL TESTO DI LEGGE DI BILANCIO

*In neretto : testo modificato o aggiunto*

CAPO II

MISURE PER LO SVILUPPO E GLI INVESTIMENTI

## **Art. 17. (Centrale per la programmazione delle opere pubbliche)**

**1. A decorrere dal 1° gennaio 2019, è istituita la « Centrale per la programmazione e monitoraggio delle opere pubbliche », di seguito denominata « Centrale ».**

2. La Centrale opera, in autonomia amministrativa, organizzativa e funzionale, sotto la responsabilità di un coordinatore che ne dirige l'attività e può stipulare convenzioni per il perseguimento delle finalità di cui al presente articolo con i soggetti interessati. È assicurata l'indipendenza delle valutazioni della Centrale nell'esercizio delle funzioni ad essa demandate. Il personale tecnico della Centrale, di cui al comma 4, svolge le **attività di programmazione e monitoraggio** in piena autonomia e con indipendenza di giudizio nelle valutazioni tecniche, anche attivando opportune collaborazioni con gli altri organi dello Stato aventi competenze per le opere di cui trattasi.

**3. La Centrale, in accordo con le Amministrazioni Centrali competenti e con gli Enti Territoriali interessati, che ad essa possono rivolgersi ai sensi dell'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previa convenzione e senza oneri diretti di prestazioni professionali rese per gli enti territoriali richiedenti, si occupa della programmazione e monitoraggio di opere pubbliche come disciplinata nel d. m. 16 gennaio 2018, n. 14.**

La Centrale svolge le seguenti attività:

- a) **Gestione di un fondo di rotazione espressamente dedicato agli Enti Locali per la realizzazione dei vari livelli di progettazione, necessari alla successiva valutazione e richiesta di finanziamento di cui ai punti successivi;**
- b) **Definizione dei criteri per individuare le priorità di finanziamento dei progetti di cui al punto a) anche alla luce delle strategie di sviluppo definite in accordo con le Amministrazioni locali e statali;**
- c) **Definizione dei punti qualificanti dell'Agenda Urbana italiana privilegiando quei criteri di sostenibilità socioeconomica e ambientale tendenti al contrasto dei cambiamenti climatici, alla lotta al dissesto idrogeologico, alla valorizzazione delle qualità urbane e territoriali, all'evoluzione del territorio italiano verso modelli di efficienza, attrattività e valorizzazione del patrimonio culturale;**
- d) **Assistenza agli Enti territoriali per la definizione delle strategie locali coerenti con l'Agenda urbana italiana come da punto c);**

- e) Assistenza agli Enti Territoriali nella definizione dei piani di finanziamento (anche attraverso fondi comunitari, nazionali, PPP ) delle opere pubbliche mediante verifica di coerenza con le strategie di cui al punto d) e definizione di appositi elenchi di priorità;
- f) Monitoraggio dello stato di attuazione delle opere in costruzione e in previsione;
- g) Riguardo alle opere pubbliche esistenti, in progetto o in costruzione, verifica della compatibilità con le strategie locali, livelli di interazione con opere similari limitrofe, monitoraggio e verifica costi-benefici.
- h) Attività di supporto e tutoraggio, diretto a quelle Amministrazioni che lo richiederanno nella gestione dei processi di cui ai punti e), f), g) mediante apposito personale della Centrale, ivi distaccato per specifici periodi.

4. Al fine di consentire lo svolgimento dei compiti previsti dal presente articolo, è autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato, a partire dall'anno 2019, con destinazione alla Centrale, di un massimo di 300 unità di personale, con prevalenza di personale di profilo tecnico per una percentuale almeno pari al 70 per cento, a livello impiegatizio e di quadro, nonché con qualifica dirigenziale nel limite del 5 per cento, oltre al coordinatore, che è nominato per tre anni rinnovabili ed è equiparato a dirigente di prima fascia. Tale personale è assunto, anche in momenti diversi, con procedura selettiva pubblica svolta da una commissione permanente di valutazione, il cui presidente è designato dal Presidente del Consiglio dei ministri, composta da quattro membri designati rispettivamente dai Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti e per gli affari regionali e le autonomie. Le modalità di svolgimento e i criteri per la selezione, improntata a principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e valorizzazione della professionalità, sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i predetti Ministri.

5. Per garantire l'immediata operatività negli ambiti di intervento della Centrale, la commissione permanente di valutazione di cui al comma 4, in sede di prima applicazione del presente articolo e limitatamente alle prime 50 unità di personale, può procedere al reclutamento, prescindendo da ogni formalità, attingendo dal personale di ruolo, anche mediante assegnazione temporanea, **se in possesso dei requisiti professionali specifici**, con il consenso dell'interessato e sulla base di appositi protocolli d'intesa con le amministrazioni pubbliche di cui al comma 3 e per singoli progetti di interesse specifico per le predette amministrazioni.

6. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, **sono stabilite misure per coordinare le attività e l'organizzazione della Centrale.**

7. Tutti gli atti connessi con l'istituzione della Centrale sono esenti da imposte e tasse.

8. Agli oneri connessi all'istituzione, al funzionamento e all'attività della Centrale si provvede ai sensi dell'articolo 15, comma 5.



**Proposta emendativa 17.19. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1334****- 17.19.****- pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/11/2018** [nascondi](#)**Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/11/2018 [ [apri](#) ]****17.19.***Sostituirlo con il seguente:***Art. 17.***(Centrale per la programmazione e il monitoraggio delle opere pubbliche)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2019, è istituita la «Centrale per la programmazione e il monitoraggio delle opere pubbliche», di seguito denominata «Centrale».

2. La Centrale opera, in autonomia amministrativa, organizzativa e funzionale, sotto la responsabilità di un coordinatore che ne dirige l'attività e può stipulare convenzioni per il perseguimento delle finalità di cui al presente articolo con i soggetti interessati. È assicurata l'indipendenza delle valutazioni della Centrale nell'esercizio delle funzioni ad essa demandate. Il personale tecnico della Centrale, di cui al comma 4, svolge le attività di programmazione e monitoraggio in piena autonomia e con indipendenza di giudizio nelle valutazioni tecniche, anche attivando opportune collaborazioni con gli altri organi dello Stato aventi competenze per le opere di cui trattasi.

3. La Centrale, in accordo con le amministrazioni centrali competenti e con gli enti territoriali interessati, che ad essa possono rivolgersi ai sensi dell'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previa convenzione e senza oneri diretti di prestazioni professionali rese per gli enti territoriali richiedenti, si occupa della programmazione e monitoraggio di opere pubbliche come disciplinata nel decreto ministeriale 16 gennaio 2018, n. 14. La Centrale svolge le seguenti attività:

a) gestione di un fondo di rotazione espressamente dedicato agli enti locali per la realizzazione dei vari livelli di progettazione, necessari alla successiva valutazione e richiesta di finanziamento di cui ai punti successivi;

b) definizione dei criteri per individuare le priorità di finanziamento dei progetti di cui al punto a) anche alla luce delle strategie di sviluppo definite in accordo con le Amministrazioni locali e statali;

c) definizione dei punti qualificanti dell'Agenda Urbana italiana privilegiando quei criteri di sostenibilità socioeconomica e ambientale tendenti al contrasto dei cambiamenti climatici, alla lotta al dissesto idrogeologico, alla valorizzazione delle qualità urbane e territoriali, all'evoluzione del territorio italiano verso modelli di efficienza, attrattività e valorizzazione del patrimonio culturale;

d) assistenza agli enti territoriali per la definizione delle strategie locali coerenti con l'Agenda urbana italiana come da punto c);

e) assistenza agli enti territoriali nella definizione dei piani di finanziamento delle opere pubbliche mediante verifica di coerenza con le strategie di cui al punto d) e definizione di appositi elenchi di priorità;

f) monitoraggio dello stato di attuazione delle opere in costruzione e in previsione;

g) riguardo alle opere pubbliche esistenti, in progetto o in costruzione, verifica della compatibilità con le strategie locali, livelli di interazione con opere similari limitrofe, monitoraggio e verifica costi-benefici;

h) attività di supporto e tutoraggio, diretto a quelle Amministrazioni che lo richiederanno nella gestione dei processi di cui ai punti e), f), g) mediante apposito personale della Centrale, ivi distaccato per specifici periodi.

4. Al fine di consentire lo svolgimento dei compiti previsti dal presente articolo, è autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato, a partire dall'anno 2019, con destinazione alla Centrale, di un massimo di 300 unità di personale, con prevalenza di personale di profilo tecnico per una percentuale almeno pari al 70 per cento, a livello impiegatizio e di quadro, nonché con qualifica dirigenziale nel limite del 5 per cento, oltre al coordinatore, che è nominato per tre anni rinnovabili ed è equiparato a dirigente di prima fascia. Tale personale è assunto, anche in momenti diversi, con procedura selettiva pubblica svolta da una commissione permanente di valutazione, il cui presidente è designato dal Presidente del Consiglio dei ministri, composta da quattro membri designati rispettivamente dai Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti e per gli affari regionali e le autonomie. Le modalità di svolgimento e i criteri per la selezione, improntata a principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e valorizzazione della professionalità, sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i predetti Ministri.

5. Per garantire l'immediata operatività negli ambiti di intervento della Centrale, la commissione permanente di valutazione di cui al comma 4, in sede di prima applicazione del presente articolo e limitatamente alle prime 50 unità di personale, può procedere al reclutamento attingendo dal personale di ruolo, anche mediante assegnazione temporanea, se in possesso dei requisiti professionali specifici, con il consenso dell'interessato e sulla base di appositi protocolli d'intesa con le amministrazioni pubbliche di cui al comma 3 e per singoli progetti di interesse specifico per le predette amministrazioni.

6. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite misure per coordinare le attività e l'organizzazione della Centrale.

7. Tutti gli atti connessi con l'istituzione della Centrale sono esenti da imposte e tasse.

8. Agli oneri connessi all'istituzione, al funzionamento e all'attività della Centrale si provvede ai sensi dell'articolo 15, comma 5.

[Mandelli Andrea](#), [Occhiuto Roberto](#), [Prestigiacomo Stefania](#), [D'Attis Mauro](#), [Cannizzaro Francesco](#), [D'Ettore Felice](#), [Maurizio](#), [Pella Roberto](#), [Russo Paolo](#)

---

**Proposta emendativa 17.20. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1334****- 17.20.****- pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/11/2018** [nascondi](#)**Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/11/2018 [ [apri](#) ]****17.20.***Sostituirlo con il seguente:*

Art. 17.

*(Centrale unica per la progettazione delle opere pubbliche)*

1. A decorrere dal 1<sup>o</sup> gennaio 2019 è istituita, quale articolazione tecnica del Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la Centrale unica per la progettazione delle opere pubbliche, di seguito Centrale Unica, con sede in Roma. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite la struttura e l'organizzazione della Centrale Unica, anche rispetto a quanto stabilito dagli articoli 23 e 24 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la Centrale Unica, sulla base di apposite linee guida e di modelli standardizzati definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, e nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in tema di programmazione, progettazione, direzione lavori, collaudi, coordinamento della sicurezza e supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile unico del procedimento, provvede:

a) alla redazione degli elaborati progettuali, articolati sui livelli di progettazione di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

b) alla gestione delle procedure di affidamento delle attività progettuali per conto delle stazioni appaltanti, con particolare riguardo ai concorsi di progettazione e di idee, come definiti nel citato decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) alla predisposizione di modelli di progettazione omogenei per opere pubbliche caratterizzate da un elevato grado di uniformità e ripetitività.

3. Le attività di cui al comma 2 sono svolte dalla Centrale Unica anche su richiesta delle amministrazioni centrali, periferiche e territoriali, aventi qualifica di stazioni appaltanti, e tengono conto degli strumenti di pianificazione e di programmazione degli interventi infrastrutturali previsti dalla legislazione vigente, con particolare riguardo a quanto stabilito all'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, in materia di sicurezza delle infrastrutture.

4. In ragione dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, in fase di prima attuazione e per garantire l'immediata operatività della Centrale Unica, sino all'adozione del decreto di cui al comma 1, si provvede al reclutamento di cento unità di personale, mediante apposita procedura selettiva nell'ambito delle risorse umane appartenenti alle pubbliche amministrazioni, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per l'espletamento delle singole funzioni, e tali da garantire la massima neutralità e imparzialità. Per tale fase, considerata la prevalente presenza di professionalità tecniche all'interno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il personale selezionato è comandato da altre pubbliche amministrazioni nella misura massima del cinquanta per cento, con oneri a carico delle amministrazioni di provenienza, per poi essere immesso nei ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la qualifica assunta in sede di selezione e con il riconoscimento del trattamento economico equivalente a quello ricoperto nel precedente rapporto di lavoro e, se più favorevole, il mantenimento del trattamento economico di provenienza, limitatamente alle voci fisse e continuative, mediante assegno *ad personam* riassorbibile e non rivalutabile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi

titolo conseguiti. L'inquadramento nei ruoli della Centrale Unica del personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni comporta la riduzione, in misura corrispondente, della dotazione organica dell'amministrazione di provenienza con contestuale trasferimento delle relative risorse finanziarie.

5. Agli oneri connessi all'istituzione e al funzionamento della Centrale unica si provvede ai sensi dell'articolo 15, comma 5.

*Conseguentemente, sostituire il comma 5 dell'articolo 15 con il seguente:*

5. Per le finalità di cui all'articolo 17 è autorizzata la spesa di 35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 a favore del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

[Varrica Adriano](#)

---



## **COMUNICATO STAMPA**

### **Opere pubbliche: No alla creazione di una nuova Italtat per la loro progettazione Inaccettabile l'ipotesi contenuta nella bozza di legge di bilancio**

E' questa la dura presa di posizione del settore delle professioni tecniche afferenti al mondo ordinistico e confindustriale che definiscono inaccettabile l'ipotesi contenuta nella bozza di legge di bilancio, su intenzione del Ministero dell'economia e finanze, in base alla quale l'Agenzia del Demanio potrebbe assumere la veste di progettista di opere pubbliche, stazione appaltante e soggetto di committenza delegata da parte di altre Amministrazioni.

La Rete delle Professioni Tecniche e l'OICE, l'Associazione delle società di ingegneria e architettura aderente a Confindustria, al fine di garantire la qualità delle prestazioni professionali e la trasparenza nel processo di esecuzione delle opere pubbliche, ritengono che sia necessario puntare ad una chiara distinzione tra controllori e controllati, riservando ai liberi professionisti e alle società di ingegneria, la progettazione ed ai pubblici dipendenti il controllo del processo di esecuzione delle opere pubbliche, dalla programmazione al collaudo. Ciò nella consapevolezza che le norme che, sino ad adesso, hanno provato ad invertire i ruoli, affidando la progettazione interna alle stazioni appaltanti ed attribuendo, contestualmente, ai liberi professionisti e alle società di ingegneria, competenze in materia di verifica dei progetti, hanno puntualmente fallito, alimentando varianti in corso d'opera, contenziosi ed incompiute.

Per questi motivi la Rete delle Professioni Tecniche e l'OICE sono contrari alla proposta di creare un nuovo immenso carrozzone pubblico, facilmente schiavo della politica, che non potrebbe assicurare la qualità delle prestazioni professionali, garantite dalla concorrenza e dal mercato.

Tutto ciò, alla vigilia dell'entrata in vigore del BIM appare quasi grottesco: invece di investire risorse per un corposo piano di formazione delle stazioni appaltanti che dovranno imparare a "leggere" i nuovi progetti in BIM, ci si attiva per centralizzare l'attività progettuale mettendo all'angolo gli operatori privati che investono in formazione, innovazione, ricerca per competere sul mercato.

Una norma come quella prevista nella legge di bilancio rischierebbe di dare uno schiaffo ai progettisti italiani in un momento in cui tutta la filiera ordinistica e imprenditoriale sta cercando, con forza e determinazione, di superare la grave crisi del settore dei lavori pubblici.

Nessuno nega l'esigenza di rafforzare i ruoli tecnici delle Amministrazioni, ma ciò va fatto per le fondamentali fasi di programmazione e controllo del processo di esecuzione delle opere pubbliche e non per attività di progettazione in house, rischiando di riproporre modelli statalisti, certamente anacronistici, più onerosi e senza eguali in Europa.

Roma 26 ottobre 2018



Da: Segreteria Rete Professioni Tecniche <info@reteprofessionitecniche.it>

Data: 25 ottobre 2018 18:32:27 CEST

Oggetto: Bozza comunicato stampa RPT-OICE su misura contenuta in bozza legge di bilancio

Egregi,

su iniziativa del Consigliere della Rete Professioni Tecniche, l'Arch. Giuseppe Cappochin, si invia, per eventuali osservazioni, una bozza di comunicato stampa scritto unitamente all'OICE, relativo ad una misura inserita in una bozza di lavoro della Legge di Bilancio 2019, allegata alla presente. In particolare, a pagina 13 si prospetta l'ipotesi della istituzione di una Centrale per la progettazione delle opere pubbliche presso l'Agenzia del demanio.

Quest'ultima, che in ipotesi cambierebbe nome in Agenzia del demanio e della progettazione, potrebbe assumere il ruolo di progettista di opere pubbliche, stazione appaltante e soggetto di committenza delegata da parte di altre Amministrazioni.

Eventuali osservazioni al testo in allegato dovranno pervenire allo scrivente entro domani, venerdì 26 ottobre, alle ore 11.

Cordiali saluti,

Dott. Pasquale Quaranta

Segreteria Rete Professioni Tecniche